



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio  
Settore Rifiuti bonifiche

### **Autorizzazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 6313 del 10/08/2021

Fasc. n 9.11/2014/834

**Oggetto:** Solter S.r.l. con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75 ed installazione IPPC in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c.. Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06. Rinnovazione e rideterminazione del provvedimento AIA R.G. n.7639/2017 del 20.09.2017.

### **IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE**

#### **Visti:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento agli artt. 19 e 107, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 7492 del 20.06.2008 "Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 8831 del 30.12.2008 "Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, comma 2, l.r. n. 24/2006)";
- il decreto della Regione Lombardia n. 14236 del 3.12.2008 "Modalità per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciati ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione del 10.08.2018 che stabilisce le "conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4107 del 21.12.2020 "Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'Legge di Semplificazione 2020' - Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970";
- la d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012 "Determinazioni delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9 c.4 del DM 24 aprile 2008";
- il d.m. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 104 del 15.04.2019 recante il Regolamento sulle modalità per la redazione della relazione di riferimento e la d.g.r. Regione Lombardia n. 5065 del 18.04.16 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)- Indirizzi per l'applicazione del D.M. 272 del 13.11.14 "Decreto recante le modalità per la redazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera V-bis, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152";
- la Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2014/955/CE "Nuovo elenco Europeo dei rifiuti";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

#### **Visti e richiamati:**

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “*Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano*” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “*Conferimento di incarico dirigenziale*”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021 avente ad oggetto “*Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)*” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2021-2023;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “*Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana*” e ss.mm.ii;

#### **Richiamate** le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 6/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “*Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000*”;
- Rep. n. 8/2021 del 3.03.2021 avente ad oggetto “*Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati*”;

**Richiamato** il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 72/2021 del 31.03.2021, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023*” che prevede l’obiettivo n. 18225, riferito al al programma PG0902, CDR ST051;

**Richiamata** la Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023), risultano essere stati assolti;

#### **Considerato** che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2021-2023 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

**Ricordato** che, come disposto alla sezione V della l.r. n. 10/2003 e s.m.i., per l’attività di deposito in discarica (D1) è dovuto nei confronti di Regione Lombardia il versamento del tributo speciale “*ecotassa*”, come definito e determinato nella sezione V dagli artt. n. 50 e seguenti;

**Preso atto** delle dichiarazioni rese dalla parte ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

#### **Evidenziato** che:

- con sentenza del TAR per la Lombardia n. 1534/2021 del 23.06.2021, ampiamente motivata, sono stati rigettati i ricorsi proposti dal Parco Locale d’Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) del Roccolo, dal Comune di Busto Garolfo e dal

Comune di Casorezzo, previa approfondita analisi in ordine alle censure sollevate;

- con sentenze del TAR per la Lombardia n. 1533/2021 del 23.06.2021 e n. 1535/2021 del 23.06.2021 sono stati accolti i ricorsi proposti di cui al Reg. Ric. n. 2799/2017 e Reg. Ric. n. 3000/2017, annullando i provvedimenti impugnati (R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 e R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017) *“nei sensi di cui in motivazione”*, (cfr. sent. n. 1533/2021 che afferma che *“gli atti impugnati siano carenti in punto di motivazione perché hanno mancato di riscontrare, in modo sufficiente, le ragioni per le quali i dissensi manifestati dal Comune di Busto Garolfo e dal PLIS del Roccolo (sotto lo specifico profilo urbanistico) fossero superabili”*) (cfr. sent. n. 1535/2021 *“il rilievo della carenza motivazionale sia meritevole di condivisione”*);

**Preso atto** della nota pervenuta agli atti da Solter S.r.l. in data 28.06.2021 (prot. gen. n. 100935);

**Richiamata** la Legge 241/90 i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente riportati;

**Richiamata** la sentenza del TAR per la Lombardia n. 1031 del 22.04.2021 citata nella suindicata sentenza del TAR per la Lombardia n. 1533/2021 del 23.06.2021;

**Preso atto** che, dai disposti delle sentenze sopra menzionate del TAR Lombardia e dai relativi passaggi argomentativi, emerge che la carenza di motivazione non ha alterato la fondatezza sostanziale della decisione, assunta dagli uffici in esito di *“un lungo e complesso procedimento autorizzativo, snodatosi attraverso varie interlocuzioni e quattro conferenze di servizi”* e di un *“giudizio di prevalenza sostanziale delle risultanze istruttorie”*;

**Considerato** che ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo e dei valori che fondano l'attività svolta, sulla scorta dei criteri di buona amministrazione, di economia dei mezzi e di leale collaborazione tra le parti del rapporto giuridico sotteso e puntualmente costruito nel procedimento, attraverso l'esercizio di una pluralità di poteri e la loro connessione logico-razionale in relazione all'effetto giuridico conseguito. In ragione dell'iter evidenziato, la scrivente amministrazione, una volta definito dal giudice amministrativo (sent. n. 1533/2021 del 23.06.2021 e n. 1535/2021 del 23.06.2021) che il provvedimento risulta viziato nei limiti dallo stesso indicati, è tenuta a porvi rimedio eliminando i vizi formali, confermando le fasi del procedimento non viziate;

**Valutato**, quindi, che nel caso di specie si rende necessario rideterminare il provvedimento R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017 al fine di rinnovarlo, con conseguente più approfondita e articolata motivazione, in conformità a quanto stabilito nelle sentenze del Tar Lombardia n. 1533/2021 e n. 1535/2021 del 23.06.2021 allo scopo di conservarne gli effetti già prodotti, permanendo l'interesse pubblico, così come emerso dall'intera vicenda procedimentale;

**Considerato** che il mero difetto di motivazione, posto alla base delle suindicate pronunce di annullamento (*“nei sensi di cui in motivazione”*) degli atti, richiede una maggiore esplicitazione dei fatti già acquisiti al procedimento ed emergenti dall'istruttoria fondante il provvedimento annullato;

**Ritenuto**, quindi, di conservare l'essenza dispositiva del provvedimento AIA R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017, essendo stata vagliata dal TAR Lombardia la sintesi ordinatoria degli interessi emersi nel procedimento, provvedendo ad integrare la motivazione della decisione assunta da Città metropolitana sull'effetto di variante urbanistica del titolo e sulle sottese ragioni di interesse pubblico;

**Valutato** che l'atto di rinnovazione conserva l'assetto degli interessi consolidato nel provvedimento, essendo prevalente l'interesse pubblico al suo mantenimento, adeguando la determinazione amministrativa agli elementi di fatto e di diritto sopravvenuti nelle more dei giudizi;

**Ritenuto**, in sintesi, alla luce di quanto statuito dal giudice, di dover procedere alla rinnovazione del provvedimento in oggetto al fine di emendare le carenze motivazionali riscontrate dal TAR Lombardia circa la descrizione delle ragioni per le quali il dissenso manifestato dal Comune di Busto Garolfo e dal Plis Parco del Roccolo sotto l'aspetto urbanistico fossero superabili;

**Premesso** che l'Impresa Solter S.r.l. ha acquisito il Decreto Dirigenziale R.G. n. 6292/2021 del 9.08.2021 di rinnovazione e rideterminazione del Decreto Dirigenziale R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016 di compatibilità ambientale emesso dalla Città metropolitana di Milano ricomprendente il parere obbligatorio positivo dell'Ente Gestore del Sito di Interesse Comunitario (Bosco WWF di Vanzago) per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A) confluito nel Decreto positivo di V.Inc.A R.G. n. 4067/2016 del 9.05.2016;

**Preso atto** del Decreto Dirigenziale di V.Inc.A R.G. n. 4067/2016 del 9.05.2016, i cui contenuti si intendono integralmente riportati, il quale non risulta interessato dal difetto di carenza di motivazione di cui alle sentenze n. 1533/2021 e n. 1535/2021 del 23.06.2021, in quanto riguardante la valutazione di incidenza del progetto sul SIC Bosco WWF di Vanzago e sulla RER e indipendente dalle previsioni urbanistiche del Comune di Busto Garolfo;

**Richiamata** la proposta di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi del 10.08.2021 (prot. gen. n. 123878) che rinnova e integra quella del 19.09.2017 (prot. gen. n. 219256), che si allega al presente atto come parte

integrante, la quale ripercorre l'intero iter istruttorio a partire dall'avvio del procedimento e contiene una valutazione puntuale ed esauriente, svolta in contraddittorio, di tutti i pareri e delle numerose e corpose osservazioni degli Enti e delle Associazioni/Comitati pervenuti e depositati agli atti, facendo salve le considerazioni effettuate, inerenti le ragioni tecniche e giuridiche delle scelte compiute dalla Città metropolitana di Milano nel corso del procedimento, che qui si intendono integralmente richiamate;

**Ritenuto**, altresì, che dalla lettura del predetto documento si evince in modo pacifico il superamento di tutte le criticità emerse nel corso del procedimento, ai fini della conclusione positiva dello stesso;

**Premesso** che i pareri negativi del Comune di Busto Garolfo e del PLIS del Roccolo si sono fondati esclusivamente su risvolti localizzativi e non hanno mai assunto una valenza di dissenso costruttivo in termini di possibili soluzioni alternative o di merito su altri aspetti valutativi riferiti alle caratteristiche del progetto, tali da poter operare il necessario confronto dialogico;

**Ricordato** che il parere negativo sotto il profilo urbanistico reso dal Comune di Busto Garolfo, dal Plis Parco del Roccolo e dal Comune di Casorezzo durante la Conferenza di Servizi del 27.06.2017 riportava che “[...] *il progetto non tiene in alcun conto le specifiche indicazioni pianificatorie e programmatiche dettate sia dai PGT dei Comuni direttamente interessati, con specifico riferimento anche alla presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale, sia dal Piano di Coordinamento del Parco del Roccolo. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si evidenzia che la specifica normativa attuativa del Parco del Roccolo prevede l’impossibilità di realizzare nuove discariche entro l’ambito in esame*”;

**Ritenuto** che tali dissensi sono stati oggetto di un compiuto approfondimento in sede di conferenze di servizi e del complesso apparato istruttorio costruito nel corso dell’intero procedimento, che ha condotto alla decisione circa la sussistenza dei presupposti giuridici per superarli anche in ordine ai profili urbanistici e applicare il disposto di cui all’art. 208 comma 6 del Dlgs. 152/06, prevedendo che l’autorizzazione costituisca variante allo strumento urbanistico vigente, in forza delle seguenti valutazioni inerenti l’assetto pianificatorio e le sottese ragioni di interesse pubblico alla base della decisione;

**Considerato** che il progetto dell’impianto, dalla documentazione agli atti, è localizzato in aree denominate dal P.G.T. vigente del Comune di Busto Garolfo quali “*Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico-Parco locale di interesse sovracomunale - Parco del Roccolo - Area Cave*”. La tavola PS04 Rete ecologica comunale individua tali aree come zone extraurbane di riassetto e/o consolidamento ecologico all’interno di un corridoio ecologico primario. “*In tali ambiti sono ammesse esclusivamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell’ambiente e di conduzione delle attività agricole [...] non consentite cave, discariche, reti elettriche, cavidotti, eliporti, piste di atterraggio anche per veicoli ultraleggeri*”;

**Considerato**, altresì, che il Programma Pluriennale degli Interventi del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Roccolo, prevede il “*mantenimento del bosco [...] l’incentivazione della progressiva conversione verso l’insediamento di aree boscate in accorpamento ed ampliamento a quelle esistenti*”, il “*potenziamento e manutenzione di quanto esistente e, laddove possibile, l’insediamento di nuove siepi boscate lungo le direttrici irrigue e le percorrenze di transito [...] al fine di concorrere alla realizzazione della Rete Ecologica della Provincia di Milano*” e che vieta di attivare “*discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle di inerti provenienti da scavi e demolizioni aventi finalità di bonifica/ripristino ambientale nell’ambito di cava cessata*”;

**Fatto presente** che, in ragione della delicatezza del contesto territoriale, il quadro degli strumenti di pianificazione è stato oggetto di esame approfondito attuato in sede di V.Inc.A (non obbligatoria nei termini di legge) e di VIA; in particolare per la presenza della RER e della prossimità del SIC Bosco di Vanzago, l’autorità competente per la VIA ha chiesto l’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.Inc.A), la quale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4067/2016 del 9.05.2016, come dettagliato nello Studio di Impatto Ambientale e nello Studio di Incidenza, ha valutato che il piano di recupero prevede:

- la realizzazione di un’area parco di tipo naturalistico in stretta continuità con il paesaggio agrario all’intorno e relative strutture fruibili;
  - il rimodellamento della morfologia dell’area di escavazione mediante riempimento con inerti fino a piano campagna e la restituzione all’uso agricolo delle porzioni occidentali dell’ATE, riproponendo la trama tradizionale del PLIS del Roccolo;
  - la costituzione di un’area di valenza ecologica sulla copertura del riempimento tramite rifiuti non pericolosi;
  - la costituzione di un’area umida in corrispondenza dell’attuale area occupata dalle vasche di decantazione delle acque di lavaggio degli inerti;
  - la conservazione, manutenzione e ricostituzione di un ampio corridoio boscato lungo l’interno margine meridionale dell’ATEg11, per una superficie complessiva di 10/15 ettari, in coerenza con la direttrice della RER e del corridoio ecologico primario della REP;
  - un secondo corridoio ecologico in direzione nord-sud che si innesta sul precedente lungo il margine orientale dell’ATE;
  - una viabilità cosiddetta “integrata” di collegamento della via delle Cave con la via del Furato;
- Inoltre, nell’ambito della procedura di V.Inc.A., grazie anche al Parere Obbligatorio dell’Ente Gestore del sito Rete

Natura 2000 “*Bosco di Vanzago*”, è emerso che non vi sono rischi di impatti diretti negativi sul Sito, in virtù della distanza considerevole da esso. Si è evidenziato, altresì, che una consistente parte delle aree naturali e di pregio non sono oggetto né delle attività di scavo né di riempimento della discarica; la V.Inc.A. sottolinea, altresì, che le attività di progetto interessano in ogni fase porzioni contenute dell'ambito di cava complessivo e che, in contemporanea, sono previste opere di recupero ambientale, in particolar modo interventi di piantumazione arboreo-arbustiva, rimodellamento e ampliamento della zona umida;

**Considerato** che la Valutazione di Incidenza Ambientale ha sviluppato e considerato, con ampio approfondimento e dettaglio, il piano di recupero ambientale ed è partita dal presupposto, oggettivo, dello stato di abbandono e degrado dell'area, valutando il progetto stesso come opportunità di riqualificazione e utilizzo;

**Considerato**, inoltre, che con riferimento alle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, in relazione al rispetto dei vincoli e delle disposizioni degli strumenti pianificatori vigenti nel territorio, è stata valutata in sede di VIA la congruenza con:

- il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) che considera gli ambiti estrattivi fra le “*aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani*”, per i quali occorre prevedere azioni di recupero ambientale in un'ottica sistemica, con l'obiettivo di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa. Il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 coerente con quanto previsto da tale obiettivo del PPR;
- il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), in quanto il progetto di recupero finale dell'ATEg11, con alcune modifiche e integrazioni, propone, correttamente, la ricostituzione degli elementi boscati che l'attività di conferimento di rifiuti e di coltivazione della cava andranno a ridurre;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto il progetto propone una soluzione di ripristino complessivo dell'ATEg11 inerente la “*Grandi Dorsali Territoriale*” e la “*Rete Verde*”, prevedendo la soluzione delle situazioni di degrado, la costruzione della Dorsale verde nord, la tutela degli ambienti naturali e la salvaguardia della biodiversità, l'incentivo della multifunzionalità degli spazi aperti e della fruizione;
- il Piano dei Governo del Territorio di Casorezzo, che contiene la previsione “*per i progetti di opere che possono produrre ulteriore frammentazione della rete ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica; favorire per le compensazioni ambientali la realizzazione di nuove unità ecosistemiche coerenti con la finalità della rete ecologica provinciale*”;
- il Piano dei Governo del Territorio di Busto Garolfo in quanto, pur risultando formalmente non compatibile, si presenta coerente con il Piano perché prevede la restituzione all'uso agricolo delle porzioni occidentali dell'ATE e la costituzione di un'area di valenza ecologica sulla copertura del riempimento tramite rifiuti non pericolosi e nella porzione orientale dell'ATE;

**Specificato** che lo strumento di pianificazione del Plis è il PPI, (e non il PTC oggetto di limitazioni vincolanti nel PRGR) il quale ha contenuti propositivi, non prescrittivi e non in grado di pianificare il territorio imponendo tutele ed obblighi vincolanti circa gli usi dei suoli, in quanto tale potere, nel regime di tutela attivato con un PLIS, resta in capo agli strumenti urbanistici comunali, ai quali il PPI risulta conforme;

**Fatto presente**, pertanto, che tale natura del PPI di strumento eminentemente programmatico, non costituisce ostacolo alla valutazione, nel presente procedimento, circa la sussistenza delle condizioni per il superamento della destinazione urbanistica riferita al PGT comunale;

**Considerato** che il progetto, rispetto al punto 14.6 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.), non ricade nelle fasce di cui ai “*criteri escludenti*” ma rientra nelle fasce di cui ai “*criteri penalizzanti*” per le quali la localizzazione non è esclusa, ma deve essere accompagnata da una serie di mitigazioni, di cui alla d.g.r. 1990/2014, e nel caso in esame sono stati previsti importanti interventi compensativi di natura ambientale, oggetto di specifica prescrizione;

**Considerato** che, a fronte di un contesto normativo che non individua a priori per la fattispecie in esame elementi ostativi ma rimanda ogni determinazione alle valutazioni da elaborare nel contesto dinamico della conferenza di servizi - ambito di contemperamento degli interessi - l'approfondita istruttoria su tutti i profili localizzativi ha condotto ad un'ampia valutazione positiva, già formalizzata nei provvedimenti di V.Inc.A. e di VIA, che hanno reso evidente la compatibilità del progetto con il quadro programmatico complessivo e con le previsioni pianificatorie di recupero dell'area, anche in riferimento alla RER e alla presenza del PLIS del Roccolo, a cui è stata dedicata specifica e ponderata attenzione, attraverso la previsione di precise mitigazioni, compensazioni e misure cautelative da attuare secondo un programma coerente con le fasi di realizzazione del progetto, finalizzate ad assicurare una effettiva compatibilità con la funzionalità della connessione ecologica che attraversa l'ambito di cava;

**Ritenuto** che l'approvazione dell'intervento dal punto di vista urbanistico si presenta in grado di invertire il già evidenziato degrado dell'area interessata dall'intervento e consentire il ripristino complessivo dell'ATEg11, con un progetto che prevede un articolato piano di recupero ambientale costruito in modo da tutelare e potenziare le valenze ecologiche presenti, incrementando, nel tempo, la presenza di elementi qualificanti e consolidando quelli presenti, a fronte di previsioni pianificatorie non sorrette da specifici atti attuativi, né posti in essere in passato attraverso il percorso normato dalla regolamentazione regionale;

**Ricordato**, a tale scopo, che l'ambito interessato dal progetto si colloca nella cavità creata da una cava e che, in ordine ai criteri localizzativi, il Piano Regionale di Gestione Rifiuti (P.R.G.R.) riporta tra i "*criteri preferenziali*" l'inserimento di discariche in aree di pregressa escavazione; in astratto è già contenuta nella previsione regolamentare un giudizio di favore per questa scelta perché evita il consumo di ulteriore suolo con il posizionamento in area agricola ed evita ulteriore escavazione. Posta questa importante indicazione pianificatoria, il carattere preferenziale della scelta localizzativa è conseguita ad una valutazione sito-specifica; nel caso di specie l'approfondimento ha avuto ad oggetto, oltre ai due aspetti di criticità localizzativa, già ampiamente scrutinati in sede di V.Inc.A e di VIA e su descritti (la vicinanza con la RER e la presenza del PLIS) anche il raffronto tra lo stato dell'ambiente al momento della presentazione dell'istanza e quello prefigurato nel progetto futuro, insieme alla valutazione delle esigenze di fabbisogno di smaltimento di rifiuti da soddisfare, in assenza di una nuova discarica;

**Valutato** che oggi l'ambito costituisce, come detto, elemento di degrado del territorio e dal punto di vista ambientale, la mancata realizzazione dell'intervento comporterebbe il permanere dell'area nello stato di abbandono, con interventi di recupero non realizzati. A fronte di una spontanea rinaturalizzazione dell'area, facendo presente, oltretutto, che le condizioni della stessa hanno dimostrato l'impossibilità di attecchimento di alberi di alto fusto, alla luce di quanto esposto, la realizzazione delle opere previste dal progetto sono da preferire in quanto la ricostruzione "controllata" di habitat e di strutture ecologiche e paesaggistiche ha maggior valore proprio perché è priva di elementi di casualità o possibile disturbo, quali, ad esempio, la presenza di specie alloctone o infestanti o di elementi paesaggistici incongrui;

**Considerato** che si tratta di aspetti emersi anche in sede di VIA nella valutazione della cosiddetta alternativa "zero" corrispondente alla non realizzazione dell'intervento; in tale occasione, infatti, sono stati vagliati e approfonditi differenti scenari e posizioni, arrivando alla conclusione che, nella sostanza, la mancata realizzazione del progetto avrebbe comportato il perdurare della situazione di abbandono del sito, in attesa della definizione del contenzioso in ordine ai risalenti obblighi di ripristino, assunti nei confronti dei Comuni; il ripristino ambientale è garantito da fideiussione. L'assunzione espressa e "*garantita*" dell'obbligo di ripristino ambientale, in forza dell'approvazione del progetto, consente di dare una base giuridica sicura al recupero dell'area, che potrà essere realizzato in tempi certi;

**Valutato**, sul piano dell'interesse pubblico generale, che la mancata realizzazione del progetto in loco, a causa della attuale destinazione urbanistica dell'area di cava, comporterebbe la permanenza della constatata ed oggettiva situazione di degrado del sito, rendendo inattuabile la riqualificazione ambientale per un tempo indeterminato; circostanza che priverebbe comunque il sedime, in concreto, della vocazione impressa dal vigente PGT come sopra esposto. La riqualificazione ambientale collegata al progetto comporterà, invece, termini definiti di recupero mediante riempimento della cavità esistente, assolvendo al contempo allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse non secondaria quale è riconosciuta essere quella di gestione dei rifiuti;

**Ritenuto**, in sintesi, che il concreto interesse pubblico alla realizzazione del progetto appare prevalente rispetto a quello sotteso alla destinazione urbanistica assegnata all'area dal PGT, che nel corso degli anni si è di fatto rivelata inidonea a risolvere le criticità ambientali segnalate dagli stessi Comuni dissenzienti, mantenendo l'area in condizioni di totale non utilizzo per la collettività. In sostanza, nel bilanciamento costi/benefici, la realizzazione dell'impianto, con la connessa riqualificazione ambientale e il conseguente recupero della cava a usi produttivi e naturalistici, è preferibile al semplice mantenimento della destinazione urbanistica attuale, con l'attuale vigenza delle soluzioni precedentemente adottate e mai attuate;

**Considerato**, in particolare, (per l'interesse pubblico sottostante alla previsione contenuta nell'art. 177, comma 2 del D. lgs 152/06: "*la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*") che dall'approfondimento in merito al fabbisogno di smaltimento di rifiuti nel territorio metropolitano, è emerso che l'unica discarica attiva per rifiuti non pericolosi ricadente nella Città metropolitana di Milano è quella situata nel Comune di Inzago, la cui capacità volumetrica residua risulta, al 31.12.2020, pari a circa 228.000 mc, cioè il 20% della volumetria autorizzata. Tali volumetrie residue verranno riempite entro giugno 2022 (scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale). La discarica Solter S.r.l., secondo la soluzione individuata, va a coprire i fabbisogni di smaltimento locali per le frazioni non recuperabili dei rifiuti, evitando di smaltire gli stessi fuori Provincia ovvero fuori Regione, o addirittura in impianti esteri, aumentando le criticità ambientali dovute alla notevole incidenza degli impatti connessi al trasporto effettuato principalmente su strada e ai costi per la collettività;

**Valutato**, quindi, che l'intervento risulta oggettivamente di interesse pubblico, rappresentando proposta razionale, ragionevole e con costi ambientali limitati al fabbisogno di siti ove conferire rifiuti speciali nei territori della Città metropolitana. La decisione di approvare il progetto sulla base delle suddette argomentazioni è quindi idonea all'esigenza valutata in termini di fabbisogno di smaltimento e garantisce la rispondenza dell'impianto al principio di prossimità, in coerenza con le scelte strategiche e politiche in materia di rifiuti previste dalla normativa Comunitaria, riprese dal D.Lgs. n.152/2006 e riportate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), che stabiliscono il principio di autosufficienza puntando a "*smaltire i rifiuti e recuperare i rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti*";

**Fatto presente**, infine, che il lungo percorso istruttorio non ha fatto emergere ragionevoli o percorribili opzioni

alternative, atteso che quelle proposte dagli Enti non sono risultate attuate e attuabili e che il contributo dei Comuni e del Parco del Rocco non ha avuto valenza costruttiva, non avendo avanzato proposte sulla localizzazione dell'impianto o soluzioni progettuali per superare il dissenso espresso, così risultando tale posizione recessiva rispetto alla progressiva emersione della valutazione positiva complessiva del progetto presentato dall'istante, anche con riferimento agli aspetti localizzativi ed urbanistici;

**Evidenziato** in sintesi, che il procedimento di AIA si è svolto partendo dall'avvenuta acquisizione di un provvedimento di VIA favorevole e di una Valutazione di Incidenza positiva e che l'istruttoria tecnica si è conclusa con la valutazione favorevole di ARPA in materia di tutela ambientale e di ATS in materia di sanità pubblica;

**Fatto presente** che il provvedimento di VIA, come suesposto, si è sostanziato in una "complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione-zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali dell'opera da realizzare"(Consiglio di Stato Sez. IV n. 2949 del 12 aprile 2021); il sacrificio ambientale connesso all'effetto di variante urbanistica, nel caso in questione, appare trascurabile a fronte dell'utilità socio-economica del progetto di riqualificazione ambientale, che, del resto, assolve esso stesso, in concreto, alle finalità che il PGT persegue in astratto, poiché la destinazione finale consentirà una fruizione simile a quella di un'area naturalistica a verde (considerata anche l'assenza di alternative realisticamente praticabili sull'area oggetto dell'intervento, specie in ragione della cavità generata dalla precedente attività estrattiva);

**Ritenuto** che il presente procedimento, nell'evoluzione come su esplicitata, ha operato il giusto contemperamento degli interessi come espressi dai vari enti e organi invitati e titolati a parteciparvi in funzione della procura loro istituzionalmente attribuita, con l'emersione degli interessi rilevanti attraverso il confronto con l'interesse del privato all'emanazione del provvedimento, anche considerando le valutazioni tecniche ambientali e sanitarie favorevoli acquisite da parte di ARPA e ATS, le modifiche progettuali effettuate in completa ottemperanza alle sollecitazioni pervenute dagli Enti nel corso del procedimento ed in ossequio al principio di precauzione, oltre che il corredo prescrittivo atto a presidiare e controllare tutte le eventuali esternalità negative, dalla fase di costruzione fino a quella di monitoraggio successivo;

**Dato atto** che per quanto riguarda le considerazioni avanzate dai Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e Inveruno, dal Plis Parco del Rocco e dai Comitati circa la possibilità di considerare come nuovo progetto le modifiche proposte da Solter S.r.l. finalizzate al superamento delle problematiche riferite al preavviso di rigetto del 13.04.2017 (prot. gen. n. 95048), con la richiesta di riavviare un nuovo procedimento autorizzatorio, si è ritenuto di dare ulteriore corso al procedimento di autorizzazione sospeso in virtù del rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalla giurisprudenza in essere, di cui si riportano i seguenti passaggi: "*viola il principio precettivo d'economicità la richiesta dell'amministrazione di dare avvio ad un nuovo procedimento ad istanza di parte anziché riavviare il procedimento sospeso [...], vanificando inoltre in pari tempo i principi di conservazione degli atti giuridici già adottati e di concentrazione delle valutazioni rimesse alla conferenza di servizi appositamente indetta per assumere [...] gli atti autorizzativi l'esercizio dell'attività d'impresa svolta dalla società richiedente (Consiglio di Stato Sezione V n. 4907 del 23 novembre 2016)*"; le modifiche apportate al progetto, in ottemperanza alle prescrizioni V.I.A. e a seguito del preavviso di diniego, hanno portato ad un miglioramento dello stesso, proprio in termini di impatto ambientale, che ha consentito di superare gli elementi di criticità individuati dalle norme ed in parte evidenziati nei dissensi espressi dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza;

**Evidenziato**, inoltre, che l'evoluzione progettuale ha portato a considerare in sede di procedimento A.I.A. un progetto comunque ridimensionato rispetto a quello già valutato positivamente dalla V.I.A e ad autorizzare l'installazione nella sua configurazione più cautelativa rispetto ai parametri ambientali presi in considerazione, "*completo di compensazioni, mitigazioni, misure cautelative (proprie dell'opera proposta e aggiunte in fase di vaglio istruttorio)*"; inoltre l'AIA per sua natura va a individuare e concretizzare una serie di condizioni atte a garantire che l'installazione stessa sia conforme ai requisiti di cui alla legislazione di riferimento, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e di riduzione integrate dell'inquinamento;

**Richiamati** gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06 i quali dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualunque aggiornamento sia dei risultati del controllo delle emissioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità competente;

**Dato atto** che l'Impresa Solter S.r.l. in data 16.06.2015 e in data 6.07.2017 (rispettivamente prot. gen. n. 152189 e n. 163852) ha inviato ricevuta del versamento degli oneri istruttori dovuti, secondo quanto previsto dalla d.g.r. Regione Lombardia n. 4626 del 28.12.2012, trasmettendo alla Città Metropolitana di Milano la relativa quietanza di pagamento, corredata dal report del foglio di calcolo, che rappresenta ai sensi dell'art. 5 del d.m. 24.04.2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal d.lgs. 59/05*" condizione di procedibilità;

**Fatto presente** che, a seguito di quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del 27.06.2017, l'Impresa Solter S.r.l. in data 6.07.2017 e in data 24.07.2017 (rispettivamente prot. gen. n. 164672 e 177953) ha trasmesso l'elenco delle planimetrie definitive che tengono conto delle prescrizioni della VIA;

**Determinato**, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 9.431.160,60=. L'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa è tenuta a prestare in favore della Città metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./P.Iva n. 08911820960, secondo il modello previsto dal suddetto decreto, relativamente alle operazioni di smaltimento (D1, D15) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi ed in particolare:

- gestione operativa del lotto 1 calcolata sulla base di una volumetria totale di 74.384,23 mc, pari a € 1.115.763,45;
- gestione post operativa del lotto 1 calcolata su una superficie di 9.497 mq, pari a € 759.760;
- gestione operativa del lotto 2 calcolata sulla base di una volumetria totale di 117.259,14 mc, pari a € 1.758.887,10;
- gestione post operativa del lotto 2 calcolata su una superficie di 12.862 mq, pari a € 1.028.960,00;
- gestione operativa del lotto 3 calcolata sulla base di una volumetria totale di 111.594,93 mc, pari a € 1.673.923,95;
- gestione post operativa del lotto 3 calcolata su una superficie di 12.954 mq, pari a € 1.036.320,00;
- gestione operativa del lotto 4 calcolata sulla base di una volumetria totale di 75.412,91 mc, pari a € 1.131.193,65;
- gestione post operativa del lotto 4 calcolata su una superficie di 8.228 mq, pari a € 658.240,00;
- deposito temporaneo percolato calcolato su una volumetria di 350 mc, pari a € 61.817,00;
- deposito preliminare (D15) calcolato su una volumetria di 768 mc, pari a € 135.644,16;
- recupero (R5) calcolato su 61.000 t/a, pari a € 70.651,29.

**Richiamata** la nota pervenuta da Solter srl prot. 255346 del 2/11/2017;

**Ricordato** che la Società istante ha presentato più proposte di interventi compensativi, previsti dalla d.g.r. 1990/2014 punto 14.7.1, ultima con nota del 18.07.2019 (prot. gen. n. 171496), successivamente integrata con nota del 12.11.2020 (prot. gen. n. 193132);

**Fatto presente** che, con nota del 2.12.2019 (prot. gen. n. 203908), Città metropolitana ha accettato la garanzia finanziaria prestata dall'azienda;

**Richiamate** la nota del 27.07.2020 (prot. gen. n. 133466) con cui l'impresa Solter S.r.l. ha trasmesso comunicazione di inizio lavori di approntamento della discarica e la nota del 21.09.2020 (prot. gen. n. 160523) con cui, la medesima, ha inviato il cronoprogramma di realizzazione del lotto 1;

**Richiamate** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

**Tutto ciò premesso,**

## AUTORIZZA

alla luce delle sentenze del Tar Lombardia n. 1533/2021 e n. 1535/2021 del 23.06.2021, ai sensi dell'art. 29-quater del Titolo III-bis del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Solter S.r.l., con sede legale in Paderno Dugnano (MI) - Via Roma n. 75, alla realizzazione e all'esercizio dell'installazione IPPC da ubicarsi in Busto Garolfo (MI) - Via delle Cave s.n.c., rinnovando e rideterminando il provvedimento AIA R.G. n. 7639/2017 del 20.09.2017, con conservazione degli effetti già maturati, fatti salvi gli elementi di fatto e di diritto sopravvenuti nelle more dei giudizi citati nelle premesse del presente atto, dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, per l'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, alle condizioni e prescrizioni di cui al relativo Allegato Tecnico, approvato in sede di Conferenza di Servizi del 27.06.2017, e alle planimetrie:

- Tav. 02 - Fasi operative e cronoprogramma - Rev. 1 del 11/2016;
- Tav. 03 - Sezione di progetto e raffronto con sezione stato di fatto - Rev. 1 del 11/2016;
- Tav. 6a - Stato di fatto dell'area di bacino con quote di massima escursione della falda - Rev. 2 del 04/2017;
- Tav. 7a - Stato di Progetto Inquadramento con regolarizzazione dell'area - Rev. 3 del 04/2017;
- Tav. 7b - Stato di Progetto Regolarizzazione dell'area - Rev. 4 del 07/2017;
- Tav. 7c - Stato di Progetto Delimitazione area impianto IPPC - Rev. 1 del 07/2017;
- Tav. 8 - Stato di Progetto Preparazione Lotto 1 - Rev. 3 del 04/2017;
- Tav. 9 - Stato di Progetto Preparazione Lotto 2, riempimento Lotto 1 - Rev. 3 del 04/2017;
- Tav. 10 - Stato di Progetto Preparazione Lotto 3, riempimento Lotto 2, copertura finale lotto 1 - Rev. 3 del 04/2017;
- Tav. 10a - Stato di Progetto Preparazione Lotto 4, riempimento Lotto 3, copertura finale lotti 1 e 2 - Rev. 2 del 04/2017;
- Tav. 11 - Stato di Progetto Copertura finale - Rev. 2 del 11/2016;
- Tav. 12a - Stato di Progetto Sezioni 01 - Rev. 4 del 06/2017;
- Tav. 12b - Stato di Progetto Sezioni 02 - Rev. 4 del 06/2017;
- Tav. 12c - Stato di Progetto Sezioni 03 - Rev. 4 del 06/2017;
- Tav. 12d - Stato di Progetto Sezioni 04 - Rev. 1 del 06/2017;
- Tav. 13 - Stato di Progetto Gestione delle acque - Rev. 4 del 06/2017;
- Tav. 14 - Stato di Progetto Planimetria area tecnica - Rev. 2 del 11/2016;
- Tav. 15 - Stato di Progetto Rete di raccolta percolato - Rev. 4 del 06/2017;
- Tav. 16 - Stato di Progetto Rete di raccolta e trattamento biogas - Rev. 2 del 11/2016;



- Tav. 18 - Rete Monitoraggio Falda - Rev. 1 del 11/2016;
- Tav. 19 - Carta piezometrica di massima escursione della falda - 01/2016;
- Tav. 20 - Stato di progetto al 11/2016 - Sezione 04 in corrispondenza del punto ? min - 04/2017.

## FATTO PRESENTE CHE

1. la durata di coltivazione della discarica, in accordo a quanto previsto dal progetto e valutato nel giudizio di compatibilità ambientale di cui al decreto R.G. n. 6875/2016 del 22.07.2016, è fissata in 5 anni, trascorsi i quali la Società deve necessariamente procedere con le attività di chiusura della stessa;

2. gli interventi autorizzati devono essere realizzati nel rispetto della tempistica del cronoprogramma di cui alla “Tav. 02 - Fasi operative e cronoprogramma - Rev. 1 del 11/2016”. Dovrà essere data comunicazione all'autorità competente, agli enti di controllo e alle autorità territoriali dell'inizio dei lavori e dell'avvio di tutte le successive fasi previste; con nota del 27.07.2020 (prot. gen. n. 133466) è pervenuta comunicazione di inizio lavori di approntamento della discarica e con nota del 21.09.2020 (prot. gen. n. 160523) è stato inviato il cronoprogramma di realizzazione del lotto 1;

3. la presente autorizzazione presuppone la prestazione da parte della Società di apposita garanzia finanziaria, determinata in **€ 9.431.160,60=**, relativamente alle operazioni di smaltimento (D1, D15) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi ed in particolare:

- gestione operativa del lotto 1 calcolata sulla base di una volumetria totale di 74.384,23 mc, pari a € 1.115.763,45;
- gestione post operativa del lotto 1 calcolata su una superficie di 9.497 mq, pari a € 759.760;
- gestione operativa del lotto 2 calcolata sulla base di una volumetria totale di 117.259,14 mc, pari a € 1.758.887,10;
- gestione post operativa del lotto 2 calcolata su una superficie di 12.862 mq, pari a € 1.028.960,00;
- gestione operativa del lotto 3 calcolata sulla base di una volumetria totale di 111.594,93 mc, pari a € 1.673.923,95;
- gestione post operativa del lotto 3 calcolata su una superficie di 12.954 mq, pari a € 1.036.320,00;
- gestione operativa del lotto 4 calcolata sulla base di una volumetria totale di 75.412,91 mc, pari a € 1.131.193,65;
- gestione post operativa del lotto 4 calcolata su una superficie di 8.228 mq, pari a € 658.240,00;
- deposito temporaneo percolato calcolato su una volumetria di 350 mc, pari a € 61.817,00;
- deposito preliminare (D15) calcolato su una volumetria di 768 mc, pari a € 135.644,16;
- recupero (R5) calcolato su 61.000 t/a, pari a € 70.651,29;

4. la garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, nonché per la gestione post-operativa, può essere presentata per i singoli lotti autorizzati, come previsto dall'art. 14 del d.lgs. 36/2003. Le garanzie per la gestione operativa delle discariche e per la gestione successiva alla chiusura devono essere presentate contestualmente;

5. la durata della garanzia relativa alla gestione operativa della discarica deve essere pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni; la durata della garanzia relativa alla post-chiusura deve essere pari ad almeno 30 anni;

6. a norma di legge l'efficacia dell'AIA è sottoposta alla presentazione delle garanzie finanziarie entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento per il primo lotto e la mancata presentazione o la difformità delle stesse garanzie dall'Allegato B alla d.g.r. 19461/2004, comporta la revoca del provvedimento AIA; comunque l'inizio dei lavori di approntamento di ciascun lotto non può essere attivato prima della formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, delle garanzie finanziarie prestate;

7. l'efficacia dell'AIA risulta sospesa fino all'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; con nota del 2.12.2019 (prot. gen. n. 203908) Città metropolitana di Milano ha accettato la garanzia finanziaria prestata da Solter S.r.l.;

8. il provvedimento costituisce, ai sensi del comma 6, dell'art. 208, del d.lgs. 152/06 e per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono integralmente riportate, variante allo strumento urbanistico vigente e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

9. al fine di attuare gli interventi compensativi di natura ambientale previsti dalla d.g.r. 1990/2014, per la presenza di “*aree regionali protette sottoposte anche a tutela paesaggistica, aree con valenza ecologica di collegamento appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della d.g.r. 10962/2009*” l'Impresa è tenuta a presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, una proposta di “*cessione di aree in prossimità dell'area di recupero o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto (Area Bacino 55.530 m2, Area tecnica 1.850 m2, Area riempimento posta a sud circa 9.000 m2 per un totale di circa 65.000 m2) da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Comune competente negli altri casi. Per tale area di compensazione dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa, che potrà essere effettuata anche attraverso accordi con gli agricoltori interessati*”. Si ricorda che la suddetta d.g.r. 1990/2014 prevede che “*L'area di compensazione della discarica dovrà essere individuata e piantumata in modo*

*contestuale all'apertura della discarica stessa*"; la Società istante ha presentato più proposte di interventi compensativi, previsti dalla d.g.r. 1990/2014 punto 14.7.1, ultima con nota del 18.07.2019 (prot. gen. n. 171496), successivamente integrata con nota del 12.11.2020 (prot. gen. n. 193132);

10. ai sensi della d.g.r. 1990/2014 punto 14.7.1 gli interventi compensativi di natura ambientale realizzati nella zona sud dell'Ateg11 dovranno essere effettuati in modo contestuale all'apertura della discarica, in particolare il potenziamento delle fasce boscate della zona meridionale del comparto (corrispondenti alle fasi 1 e/o 2 del recupero ambientale) dovrà essere effettuato contemporaneamente alle primissime fasi di attivazione della discarica (fase 1 - disboscamento vegetazione presente sul fondo);

11. devono essere seguite le istruzioni operative per la "Verifica di conformità progettuale e autorizzativa per l'avvio delle operazioni di smaltimento e per la chiusura delle discariche" adottate da A.R.P.A. Lombardia in data 5.02.2016;

12. deve essere evidente una delimitazione puntuale e lineare, da potersi verificare costantemente in fase realizzativa, del limite dei 50 m dalla discarica esistente autorizzata dalla Regione Lombardia con decreto n. 57465 del 27.09.1994;

13. le attività di riporto di materiali aggregati inerti (non rifiuti) per il rimodellamento della sponda Sud del bacino dovranno essere effettuate contemporaneamente e preventivamente all'inizio dei conferimenti sull'intera sponda;

14. l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico;

15. deve essere data adeguata informazione, attraverso i siti web dell'autorità competente e/o dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza e/o del Comune di Busto Garolfo, delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive. La società è tenuta a trasmettere una proposta di adeguata informazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; con nota prot. 255346 del 2/11/2017 è prevenuta la indicata proposta;

16. come disposto alla sezione V della l.r. n. 10/2003 e s.m.i. per l'attività di deposito in discarica (D1) è dovuto nei confronti di Regione Lombardia il versamento del tributo speciale "ecotassa", come definito e determinato nella sezione V dagli artt. n. 50 e seguenti;

17. ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 152/06, l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate da A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza;

18. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lett. a), del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e, come disposto dal successivo comma 7, su istanza di riesame presentata dal Gestore della stessa;

19. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 152/06, sono sottoposte a preventiva autorizzazione le modifiche ritenute sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. 1-bis), del medesimo decreto legislativo;

20. la presente autorizzazione potrà essere soggetta a norme regolamentari più restrittive (statali o regionali) che dovessero intervenire nello specifico e, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del d.lgs. 152/06, potrà essere oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente, anche su proposta delle Amministrazioni competenti in materia ambientale;

21. con riferimento alla procedura di cui al d.m. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 104 del 15.04.2019 recante il Regolamento sulle modalità per la redazione della relazione di riferimento ed alla D.G.R. n. 5065/2016, A.R.P.A., nell'ambito dell'attività di controllo ordinario presso l'Impresa, valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportati nella Verifica preliminare eseguita dall'Impresa, con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione alla Città metropolitana di Milano, che richiederà all'Impresa la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata o della Relazione di riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità;

22. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. 152/06, il gestore dell'installazione IPPC è tenuto a compilare l'applicativo, implementato da A.R.P.A. Lombardia e denominato "A.I.D.A.", con tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati a partire dalla data di adeguamento; successivamente, tutti i dati relativi agli autocontrolli effettuati durante un anno solare dovranno essere inseriti entro il 30 aprile dell'anno successivo;

23. qualora l'attività rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.p.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il Gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le

informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

24. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della Città metropolitana di Milano.

### FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

### INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene notificato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Solter S.r.l. ([soltersrl@pec.it](mailto:soltersrl@pec.it)) e, per opportuna informativa, ai seguenti destinatari:
  - Comune di Busto Garolfo ([protocollo.bustogarolfo@sicurezza postale.it](mailto:protocollo.bustogarolfo@sicurezza postale.it));
  - Plis Parco del Roccolo ([comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it));
  - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza ([dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it));
  - A.T.S. Milano Città Metropolitana ([dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it));
  - Comune di Casorezzo ([comune.casorezzo@postacert.it](mailto:comune.casorezzo@postacert.it));
  - Comune di Inveruno ([comune.inveruno@legalmail.it](mailto:comune.inveruno@legalmail.it));
  - Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ([etvilloresi@pec.it](mailto:etvilloresi@pec.it));
  - Bosco WWF di Vanzago ([boscowwf.vanzago@pec.regione.lombardia.it](mailto:boscowwf.vanzago@pec.regione.lombardia.it));
  - Città metropolitana di Milano:
    - Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico: Settore Progettazione e manutenzione strade;
    - Area Ambiente e Tutela del Territorio: Settore risorse idriche e attività estrattive e Settore qualità dell'aria, rumore ed energia;  
([protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it))
  - Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima ([ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it));
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n. 70/2021 del 29.03.2021, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezionedati@cittametropolitana.mi.it](mailto:protezionedati@cittametropolitana.mi.it). I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
- il presente provvedimento verrà inviato ai soggetti che a diverso titolo hanno partecipato al procedimento, attraverso comunicazione separata.

IL DIRETTORE

SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE  
*Raffaella Quitadamo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini  
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione